



Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza
Il Direttore U.O.C. Farmaceutica Territoriale
Coordinamento Ospedale – Territorio ex AS 4

Dott.ssa Marilù Vulnera



REGIONE CALABRIA

Referente per quanto comunicato
Dott. ssa Brunella Piro
Tel. 0984.893214 Fax 0984.893216
e-mail: farmacovigilanzacs@asp.cosenza.it

Prot. ASP n. 0038093 del 20.02.2012

Ai Direttori Distretti Sanitari

Ai Sig.ri
Medici di Medicina Generale
Pediatri di Libera Scelta
Medici Ospedalieri
Medici Specialisti Ambulatoriali

Ai Titolari
Farmacie Private Convenzionate

Oggetto: Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1, art. 11 c. 9

Il Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, con propria nota prot. 42817 del 6 febbraio u.s., ha inteso fornire chiarimenti circa la corretta applicazione di quanto definito all'art.11 comma 9 del D.L. n. 1 del 24.01.2012, relativamente alla prescrizione di medicinali non coperti da brevetto.

Si comunica pertanto per opportuna conoscenza e trasmissione a chi di competenza onde procedere agli opportuni adempimenti per come di seguito riferito.

- Il medico, nel prescrivere un farmaco non coperto da brevetto, è tenuto, sulla base della sua competenza professionale, ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali
- Il medico altresì, aggiunge la frase "non sostituibile" nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche che siano contrarie alla sostituzione stessa
- Il farmacista, all'atto della spedizione della ricetta, qualora non risulti apposta dal medico l'indicazione di non sostituibilità del farmaco prescritto, è tenuto a fornire il medicinale equivalente generico avente prezzo più basso, salvo diversa richiesta dell'assistito. In tal caso dovrà essere posta a carico dell'assistito stesso la differenza rispetto al prezzo di riferimento AIFA
- Nel caso, invece, in cui sia riportata sulla ricetta la dicitura di non sostituibilità del farmaco prescritto, il cittadino è esentato dalla corresponsione dell'eventuale differenza rispetto al prezzo di riferimento AIFA, per come già disposto con DGRC n. 93/2007 e successive circolari esplicative

Si precisa in ogni caso che al medico prescrittore è consentito di apporre la dicitura “non sostituibile” solo nei casi di intolleranza, interazioni farmacologiche, inefficacia o mancanza della indicazione in scheda tecnica, casi che siano sempre adeguatamente suffragati da documentazione clinica.

Giova infine precisare che mensilmente sul sito www.agenziafarmaco.it è pubblicato l'aggiornamento della Lista di Trasparenza che riporta i medicinali equivalenti e i relativi prezzi di riferimento.

La nota regionale su indicata infine prescrive che le Aziende Sanitarie Provinciali monitorino le prescrizioni che riportano l'indicazione di non sostituibilità verificandone l'appropriatezza ed inviando apposito report mensile al Dipartimento Tutela della Salute, relativo all'andamento di suddette prescrizione anche in riferimento alla spesa.

Distinti Saluti

Il Referente
Dott.ssa Brunella Piro

Il Direttore U.O.C.
Dott.ssa Marilù Vulnera